

687.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

	PAG.
Congedi	35075
Disegni di legge (<i>Tasmissione dal Senato</i>) .	35075
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251);	
LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444);	
DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483);	
ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908)	35076
PRESIDENTE	35076
ALESSI CATALANO MARIA	35076, 35077, 35079
	35082, 35095, 35096, 35097, 35098
ARMATO	35084, 35087, 35089, 35092, 35093
	35094
CAPUA, <i>Relatore di minoranza</i>	35079, 35094

	PAG.
CAVALLARI	35077
CERAVOLO	35076, 35098
CRUCIANI	35096, 35099
DE LORENZO, <i>Relatore di minoranza</i> .	35081
	35082, 35084, 35085
DE MARIA, <i>Presidente della Commissione</i> .	35091
LATTANZIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	35077
	35080, 35081, 35082, 35083, 35085, 35087
	35088, 35091, 35094, 35096, 35097
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> .	35077, 35080
	35083, 35085, 35088, 35089, 35090, 35092
	35093, 35094, 35097, 35098
PALAZZESCHI	35078, 35080, 35081, 35084
	35085, 35086, 35094
PASQUALICCHIO	35081
SCARPA	35083, 35085, 35089, 35092, 35093
	35095, 35097
SPINELLI	35094
TOZZI CONDIVI	35091
USVARDI	35086, 35090

Proposte di legge:

(Annunzio)	35075
(Deferimento a Commissione)	35075
(Trasmissione dal Senato)	35075

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 maggio 1967.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Giovanni Leone e Scarlato.

(Sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

JÒZZELLI: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, relativo al riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (4118).

Sarà stampata, distribuita e, avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Già approvato dalla V Commissione della Camera e modificato da quella V Commissione*) (3530-B);

Senatore VECCELLIO: « Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le "Regole della Magnifica Comunità di Cadore" » (*Approvato da quella II Commissione*) (4114);

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (*Approvato da quella VI Commissione*) (4115);

Senatori SALARI ed altri: « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giu-

gno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 » (*Approvato da quella VIII Commissione*) (4116).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione che già lo ha avuto in esame; gli altri, alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Il Presidente del Senato ha trasmesso, inoltre, alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale:

Senatori GAVA ed altri: « Modificazione dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale » (*Approvata in prima deliberazione da quel consesso*) (4117).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla competente Commissione permanente, in sede referente.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. La II Commissione permanente (Interni) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi dei comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3842).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

MATTARELLI GINO ed altri: « Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio » (3325).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) e delle concorrenti proposte di legge: Longo ed altri (444), De Maria e De Pascalis (1483), Romano e Nicolazzi (2908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera; e delle concorrenti proposte di legge: Longo ed altri; De Maria e De Pascalis; Romano e Nicolazzi.

Onorevoli colleghi, poiché l'esame dell'articolo 32 è stato rinviato e l'articolo 33 è collegato al 32, accantoniamo l'esame di tutto il titolo V e passiamo alla discussione del titolo VI.

CERAVOLO. Signor Presidente, come è possibile procedere nella discussione lasciando da parte un articolo di fondamentale importanza come il 32?

PRESIDENTE. Onorevole Ceravolo, una decisione in tal senso è stata presa dalla Camera nella giornata di venerdì scorso ed in quella occasione anche il gruppo al quale appartiene è stato interpellato.

CERAVOLO. Ma, se non erro, l'intesa era che questa mattina si dovesse riprendere l'articolo 32.

PRESIDENTE. Tale ripresa è stata spostata di 24 ore con l'accordo di tutti i gruppi.

Si dia lettura degli articoli da 35 a 37, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

MAGNO, *Segretario*, legge:

ART. 35.

Gli ospedali sono costituiti, da sezioni, divisioni, servizi speciali per diagnosi e cura e servizi generali.

(È approvato).

ART. 36.

Negli ospedali generali la sezione è l'unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.

Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni ove non esista la

relativa divisione sono di regola aggregate ad una divisione affine oppure per eccezionali esigenze organizzative e funzionali possono essere autonome.

La divisione è composta da due o più sezioni e costituisce l'unità ospedaliera in grado, per attrezzatura e servizi, di funzionare autonomamente.

Negli ospedali generali la divisione deve comprendere non meno di cinquanta e non più di cento posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a trenta.

Due o più divisioni che svolgono una attività uguale o strettamente affine costituiscono un reparto.

I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno in numero limitato.

(È approvato).

ART. 37.

Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non più di venti.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non più di ottanta.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 38.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Alessi Catalano, Ceravolo, Alini, Naldini, Pigni, Pasquale Franco, Raia, Ivano Curti, Minasi e Angelino hanno proposto, al primo comma, dopo la parola: « lungodegenti », di inserire le seguenti: « e cronici ».

ALESSI CATALANO MARIA. Rinunciamo allo svolgimento perché questo emendamento è conseguente agli altri che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore?

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Secondo la Commissione questo emendamento dovrebbe essere precluso per quanto già votato all'articolo 25. Comunque, poiché fummo contrari in tale sede egualmente siamo contrari ora.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Maria Alessi Catalano, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESSI CATALANO MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 38.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa.

Il personale sanitario è costituito dai medici e dai farmacisti.

Il personale amministrativo è costituito dal segretario generale o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e d'ordine.

Il personale ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti sociali, dai fisiochinesiterapisti, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici.

Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.

Il personale esecutivo è costituito dai portantini, dal personale di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari.

Possono essere istituiti altri ruoli speciali di personale sanitario e tecnico con compiti direttivi e ausiliari in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero.

Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Storti, Armato, Scalia, Borra, Borghi, Nullo Biaggi, Colleoni, Cengarle, Cavallari, Carra, Ceruti, Cappugi, Gitti, Girardin, Marotta, Sinesio, Sabatini e Toros hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione composta da senatori, deputati e rappresentanti sindacali delle categorie interessate, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri ».

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, penso che questo emendamento sia stato collocato qui per un errore materiale, in quanto esso riguarda l'articolo 41.

CAVALLARI. È esatto, signor Presidente. Come cofirmatario dell'emendamento consento a che esso sia riferito all'articolo 41.

PRESIDENTE. Sta bene.

Gli onorevoli Palazzeschi, Morelli, Abbruzzese, Alboni, Marcella Balconi, Ado Guido Di Mauro, Fanales, Messinetti, Monasterio, Pasqualicchio, Scarpa e Carmen Zanti Tondi hanno proposto i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, sostituire le parole: esecutivo e di assistenza religiosa, con le seguenti: e dei servizi generali »;

« Al secondo comma, dopo la parola: farmacisti, aggiungere le seguenti: ostetriche, assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici dell'infanzia, assistenti sociali, fisiochinesiterapisti, dietisti, infermieri generici, puericultrici e dai tecnici specializzati per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali »;

« Al terzo comma, dopo la parola: amministrativo, inserire le seguenti: e dei servizi generali »;

« Al terzo comma, dopo le parole: e d'ordine, aggiungere le seguenti: degli operai spe-

cializzati, qualificati ed ausiliari comparati per i servizi di cucina, pulizia e degli altri servizi generali »;

« *Sopprimere i commi quarto e quinto* »;

« *Sopprimere il sesto comma* ».

Gli onorevoli Accreman, Palazzeschi, Morelli, Marcella Balconi, Abbruzzese, Alboni, Guidi, Ado Guido Di Mauro, Spagnoli, Messinetti, Monasterio, Pasqualicchio, Scarpa, Carmen Zanti Tondi hanno proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli infermi, che lo desiderano, possono chiedere l'assistenza religiosa dei ministri dei rispettivi culti ».

PALAZZESCHI. Chiedo di svolgere io tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZESCHI. I nostri emendamenti tendono a dare all'articolo 39, concernente l'inquadramento generale del personale degli enti ospedalieri, una stesura più precisa e razionale sia nella forma sia nel contenuto, vantaggiosa per la chiarezza nonché rispettosa del diritto di tutto il personale di essere incluso nel settore in cui esplica la sua attività.

A me pare che neanche il relatore onorevole Lattanzio dubita che il personale degli enti ospedalieri si divida in due fondamentali settori: il sanitario e l'amministrativo; altre configurazioni non emergono neanche dalla relazione. Ma l'articolo 39, nella sua attuale stesura, rappresenta in modo chiaro questo concetto? Io ritengo che si debba rispondere alla domanda negativamente: l'articolo non è chiaro, e ciò, a mio modesto avviso, perché esso non si limita ad affermare in questa sede, che riguarda l'inquadramento generale dell'attività di settore, sanitaria o amministrativa, quali prestazioni rientrino nell'uno o nell'altro di questi due settori: lo articolo va oltre la sua competenza. Nel tentativo di dare ai due settori una prima articolazione, è andato, a mio avviso, ad invadere un campo che riguarda le qualifiche professionali e le mansioni affidate ai singoli dipendenti, le quali non sono di competenza di questo articolo 39 ma della trattativa sindacale in sede di formulazione del regolamento organico. Per questa ragione l'articolo, senza aver potuto affrontare in profondità questa materia, ha finito per rendere incom-

prensibile anche quanto di sua competenza, concernente appunto, lo ripeto, l'inquadramento generale.

È noto, e sembrerebbe essere pacifico fra noi almeno in sede di inquadramento, che tutto il personale addetto all'assistenza e alla cura dei degenti fa parte del personale sanitario anche se non medico. Qui siamo nel campo dell'inquadramento non già in quello della direzione, e l'argomento sostenuto dalla maggioranza per escludere dai consigli sanitari il personale ausiliario non medico mi pare ancora più infondato in questa sede che non nell'articolo di cui si prendevano in considerazione i consigli medici. L'argomento per respingere la nostra richiesta, che è quella della organizzazione sindacale, a vedere incluso, in percentuale, nel consiglio sanitario anche il personale sanitario non medico (argomento che per me rimane infondato) è stato che lì si trattava di direzione. Ora, qui non si verte più nel campo della direzione ma, semplicemente, in quello dell'inquadramento del personale; siccome a me pare che non ci siano dubbi nemmeno nei relatori che i settori fondamentali sono due, non vedo che senso abbia articolare la norma che riguarda un inquadramento in modo tale che sconfini in una materia che non è di sua competenza ma è relativa alle qualifiche e alle mansioni effettivamente svolte le quali, invece, dovrebbero essere affrontate in un secondo tempo dalla trattativa sindacale nella stesura del regolamento organico. Questa impostazione, del resto, corrisponde ad una visione moderna di politica sindacale, di interessi comuni sia dell'amministrazione degli enti sia del personale, entrambi interessati, pur da angoli visuali diversi, a determinare e riconoscere attribuzioni e norme adeguate e riferite sia alla qualifica (che ricordiamo si acquisisce attraverso l'assunzione per concorso e con il successivo sviluppo di carriera) sia alla mansione la quale si riferisce alla prestazione effettivamente svolta e voluta per quantità e qualità.

Quindi, faccia ognuno il proprio mestiere: noi la legge che inquadra il personale, in un secondo tempo i consigli di amministrazione e le organizzazioni sindacali il regolamento organico.

Perciò, nell'articolo 39 bisogna fissare bene questo inquadramento, che nella stesura attuale non è chiaro.

Il personale sanitario è limitato ai medici e ai farmacisti; invece per gli altri componenti del personale sanitario (gli ausiliari, i tecnici addetti ai laboratori di indagini e ri-

cerche e terapie speciali) non si dice di quale settore essi sono ausiliari o tecnici, e siccome non è dubbia la loro prestazione sanitaria, è necessario dirlo per non dare adito poi all'interpretazione secondo cui, se la legge non lo ha scritto, è segno che così non è.

Altrettanto — a mio avviso — va detto per il personale esecutivo e dei servizi generali. A me pare giusto inquadrarlo nel settore amministrativo e in quello dei servizi generali.

Per quanto riguarda (e vengo così rapidamente alla conclusione) la richiesta di escludere dall'articolo 39 il personale di assistenza religiosa, mi pare non dovrebbero esservi difficoltà a riconoscere che l'assistenza religiosa non possa essere inquadrata in alcuno dei due fondamentali settori di cui abbiamo parlato. Oltre tutto non mi sembrerebbe neanche riguardoso. Mi rendo conto della delicatezza della materia di cui parlo e voglio precisare che non ho alcuna intenzione di intolleranza religiosa né di mancanza di riguardo e di rispetto verso la religione, verso tutte le religioni, verso chi le pratica. Altri parleranno sul merito dei diritti costituzionali e delle libertà dei cittadini. Io intendo rimanere nell'ambito amministrativo relativo all'inquadramento del personale e per questo non posso non richiamare la vostra attenzione anche sulla spesa dell'assistenza religiosa che non può certamente essere fatta gravare sulla retta, che deve esclusivamente andare alla cura e all'assistenza sanitaria. Perciò mi pare evidente che il personale per l'assistenza religiosa non possa essere assolutamente inquadrato fra il personale ospedaliero.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capua, De Lorenzo, Cassandro, Ferioli, Botta, Valitutti, Pierangeli, Bozzi e Giomo hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « e di assistenza religiosa »;

e di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Coloro che sono preposti al servizio di assistenza religiosa di cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 18 della presente legge, pur facendo carico al bilancio dell'ente ospedaliero, non rientrano tra il personale degli enti ospedalieri ».

L'onorevole Capua ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CAPUA, Relatore di minoranza. Nessuno può mettere in forse l'alto valore spirituale dell'assistenza religiosa offerta negli ospedali

a coloro che soffrono nel fisico e nel morale. Riconoscere questo alto valore spirituale non significa però condividere l'inclusione del ministro del culto cattolico, preposto all'assistenza religiosa nell'ospedale, fra il personale degli enti ospedalieri. A parte ogni altra considerazione possibile al riguardo, a noi pare che la parola « personale » è giuridicamente usata per indicare coloro che hanno con un determinato ente un rapporto professionale di impegno o di lavoro caratterizzato da precise norme riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico.

Un'ulteriore osservazione da fare è la seguente: l'ultimo comma dell'articolo 39 recita testualmente: « Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti ». E questo comparativamente è logico. Però può sorgere una questione: perché questa disparità di trattamento? Perché gli uni sono inclusi nel personale e gli altri no? Ecco perché noi, per evitare anche questa disparità di trattamento che potrebbe apparire come una discriminazione, siamo contrari a quest'ultimo comma e ne proponiamo la sostituzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maria Alessi Catalano, Ceravolo, Alini, Naldini e Pigni hanno proposto, al primo comma, di sopprimere le parole: « e di assistenza religiosa »;

e di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli infermi hanno diritto all'assistenza religiosa dei ministri dei rispettivi culti ».

L'onorevole Maria Alessi Catalano ha facoltà di svolgerli.

ALESSI CATALANO MARIA. Abbiamo avuto modo di esporre il nostro pensiero su questo punto in sede di discussione generale. Aggiungiamo che, in primo luogo, non ci sembra adatto il posto dove viene inserito il personale di assistenza religiosa in quanto, secondo noi, non sembra che esso possa far parte del personale dipendente dall'ospedale, anche ai fini della retribuzione da versare. Con l'emendamento al primo comma proponiamo appunto di togliere il personale di assistenza religiosa dal complesso del personale dipendente, anche perché ci sembra assai strano che il ministro di un culto religioso diventi un dipendente salariato del-

l'ospedale, cosa che, a nostro avviso, degrada, anziché esaltare, la missione del sacerdote di culto cattolico.

Per quanto riguarda l'altro emendamento sostitutivo all'ultimo comma, con il quale proponiamo di affermare il principio del diritto per gli infermi all'assistenza religiosa dei ministri dei rispettivi culti, crediamo che esso sia giustificato dal fatto che tale diritto deve essere uguale sia per gli infermi di culto cattolico che per quelli di culto non cattolico. Sarebbe assai strano che il sacerdote di culto cattolico fosse uno stipendiato dell'ospedale, rimanendovi quindi in permanenza, mentre i sacerdoti di culto non cattolico dovrebbero essere chiamati a richiesta degli interessati. Non si capisce, poi, con quale sistema questi sacerdoti di culto non cattolico verrebbero ad essere interpellati di volta in volta.

Pertanto, invitiamo la Camera ad approvare anche questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Spinelli ha proposto, al settimo comma, dopo la parola: « compiti », di aggiungere la seguente: « rispettivamente ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Identico emendamento ha proposto l'onorevole Simonacci, che, non essendo a sua volta presente, si intende abbia rinunciato a svolgerlo.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 39?

LATTANZIO, Relatore per la maggioranza. Per l'emendamento Palazzeschi sostitutivo al primo comma, la Commissione esprime parere contrario, perché è quanto meno strano che l'assistenza religiosa entri a far parte dei servizi generali. Eguale parere contrario la Commissione esprime nei confronti dell'emendamento Capua soppressivo al primo comma e dell'emendamento Maria Alessi Catalano perché identico.

Circa l'emendamento Palazzeschi aggiuntivo al secondo comma, esprime parere egualmente contrario perché si tratta di personale sanitario ausiliario e non direttivo. Comunque, se il Governo è d'accordo, al quarto comma si potrebbe aggiungere la parola « sanitario »; cioè l'inizio del comma dovrebbe suonare così: « Il personale sanitario ausiliario è costituito... ». Credo che questa for-

mula dovrebbe senz'altro andare incontro all'impostazione del collega Palazzeschi. In tal senso, se il Governo è d'accordo, presento formale emendamento.

Parere contrario nei confronti dell'emendamento Palazzeschi aggiuntivo al terzo comma (per i motivi già precisati per l'altro emendamento) e dell'altro emendamento Palazzeschi al terzo comma, relativo agli operai specializzati; si tratta, infatti, di personale esecutivo e non di personale amministrativo.

La Commissione è pure contraria agli emendamenti Palazzeschi soppressivi dei commi quarto, quinto e sesto per quanto detto precedentemente.

È favorevole invece agli identici emendamenti Spinelli e Simonacci aggiuntivi al settimo comma, poiché si definiscono in termini chiari le competenze del personale sanitario e tecnico.

È contraria all'emendamento Capua sostitutivo dell'ultimo comma poiché, se approvato, sarebbe in contrasto con quanto già previsto dal primo comma dell'articolo, nonché agli emendamenti Alessi Catalano Maria e Accreman, sostitutivi dell'ultimo comma, in quanto la religione dello Stato è, notoriamente, quella cattolica.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIOTTI, Ministro della sanità. Concorro con le considerazioni espresse dal relatore a nome della Commissione. Il Governo è inoltre d'accordo con la modifica proposta dal relatore all'emendamento Palazzeschi per le parole iniziali del quarto comma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Palazzeschi, mantiene il suo emendamento al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palazzeschi, sostitutivo, al primo comma, delle parole « esecutivo e di assistenza religiosa » con le parole « e dei servizi generali ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione non è approvato).

Onorevole De Lorenzo, mantiene l'emendamento Capua parzialmente soppressivo del primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 30 MAGGIO 1967

DE LORENZO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Dichiaro precluso l'identico emendamento Alessi Catalano Maria.

Onorevole Palazzeschi, accetta l'invito del relatore di ritirare il suo emendamento, previo inserimento al quarto comma della parola « sanitario » ?

PALAZZESCHI. Sì, signor Presidente.

PASQUALICCHIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALICCHIO. Nel fare la sua proposta, implicitamente il relatore ha riconosciuto che il personale ausiliario è anche sanitario, come sanno tutti coloro che esercitano la professione medica. Io che sono medico so che senza l'ausilio di questo personale non potrei esplicare la mia professione.

Vorrei solo osservare che mentre al quarto comma del testo della Commissione aggiungiamo la parola « sanitario », lasciamo integro il primo comma, il quale dispone: « Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa ». Identica modificazione quindi deve essere apportata al primo comma.

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Nessuna difficoltà, tanto più che il Governo ha già accettato la modifica al quarto comma. La Commissione, dunque, fa proprio l'emendamento suggerito dall'onorevole Pasqualicchio, per cui il primo comma dovrebbe suonare nel modo seguente: « Il personale degli enti ospedalieri è costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa ».

PASQUALICCHIO. Ritengo che la dizione risulterebbe più chiara se, invece di parlare di personale sanitario in generale, facessimo specifico riferimento al personale « sanitario medico ».

PRESIDENTE. Poiché mi sembra chiaro il concetto che la Camera vuole esprimere, ri-

tengo che la questione possa essere agevolmente risolta in sede di coordinamento.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione al primo comma.

(*È approvato*).

Onorevole Palazzeschi, mantiene il suo emendamento al terzo comma, aggiuntivo, dopo la parola: « amministrativo », delle seguenti: « e dei servizi generali », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PALAZZESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Palazzeschi, mantiene l'altro suo emendamento aggiuntivo al terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PALAZZESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Palazzeschi, mantiene i suoi emendamenti al secondo comma e quelli soppressivi del quarto, quinto e sesto comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PALAZZESCHI. Non insisto.

Quando io ho parlato della inclusione tra il personale sanitario di determinate categorie, non mi sono limitato a rivendicare l'inquadramento in esso del personale ausiliario, ma ho rivendicato anche l'inclusione del personale tecnico addetto ai laboratori. Poiché viene riconosciuto il titolo di sanitario al personale ausiliario, io credo che si dovrà trovare il mezzo per dare eguale qualifica anche all'altra categoria di personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione aggiuntivo al quarto comma.

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Spinelli non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento aggiuntivo al settimo comma.

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spinelli, fatto proprio dal relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'emendamento Simonacci s'intende assorbito.

Onorevole De Lorenzo, mantiene l'emendamento Capua, di cui ella è cofirmatario, sostitutivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LORENZO, *Relatore di minoranza*, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Alessi Catalano Maria, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESSI CATALANO MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'identico emendamento Accreman è assorbito.

Pongo in votazione l'intero articolo 39 così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« I laureati in medicina e chirurgia non abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a compiere un tirocinio di un anno in qualità di interno presso le cliniche e gli istituti clinici universitari, gli ospedali regionali e gli altri ospedali dipendenti da enti ospedalieri riconosciuti idonei all'insegnamento con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Durante il tirocinio i laureati in medicina e chirurgia non abilitati sono autorizzati ad esercitare le attività medico-chirurgiche necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione tecnico professionale sotto il diretto controllo del personale di ruolo delle cliniche o dei primari ospedalieri.

Il numero dei posti di interno deve essere determinato dal consiglio di amministra-

zione per ciascuno degli ospedali di cui al precedente comma e non deve essere superiore al triplo dei posti di assistente. Per la istituzione di posti di interno nelle cliniche si applicano le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Gli interni non hanno alcun rapporto di impiego e osservano gli orari fissati per gli assistenti. Il tirocinio deve essere svolto per almeno quattro mesi in medicina e tre mesi rispettivamente in chirurgia e ostetricia.

Il certificato del compiuto tirocinio è rilasciato dal Rettore dell'università sentiti i direttori di clinica o, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero o dell'ospedale in cui viene compiuto il tirocinio, sentito il direttore sanitario.

Gli interni che compiono il tirocinio negli ospedali indicati nel primo comma hanno diritto al vitto gratuito a carico dell'ente ospedaliero e ad un assegno mensile corrisposto dall'ente ospedaliero che sarà fissato nel decreto delegato previsto dall'articolo 41 e che non potrà superare un terzo dello stipendio minimo attribuito all'assistente di ruolo.

Le spese per il pagamento degli assegni possono essere sostenute fino ad un massimo del 65 per cento dallo Stato che vi provvede con il fondo nazionale ospedaliero previsto dall'articolo 33, restando la rimanente parte a carico dell'ente ospedaliero presso il quale viene compiuto il tirocinio.

Non hanno diritto all'assegno gli interni che godano di borse di studio di importo pari o superiore. Se la borsa di studio è di importo inferiore si fa luogo soltanto al pagamento della differenza ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Lorenzo, Capua, Valitutti, Botta, Ferioli, Cassandro, Bozzi, Giomo e Pierangeli hanno proposto di sopprimerlo.

DE LORENZO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, poiché il Governo ha presentato una propria modifica, ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto la soppressione dell'articolo 40.

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Per l'economia dei nostri lavori, signor Presidente, poiché il Governo ha proposto la soppressione dell'articolo 40, questa materia dovrà essere esaminata in sede di articolo 44-

quater. A quella sede dovremo trasferire tutti gli emendamenti presentati all'articolo 40.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Concorro con il relatore per la maggioranza.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Anche il gruppo comunista concorda con questa proposta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, gli emendamenti presentati all'articolo 40 vengono rinviati agli articoli aggiuntivi proposti dal Governo sull'internato.

(Così rimane stabilito).

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo interamente espressivo dell'articolo 40.

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40, di cui il Governo con l'accordo della Commissione ha proposto la soppressione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MAGNO, *Segretario*, legge:

(*Norme delegate sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri*).

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:

1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

2) stato giuridico del personale dipendente da enti ospedalieri ».

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, a questo punto va inserito l'emendamento Storti, già presentato all'articolo 39 e rinviato all'articolo 41.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Storti, Armato, Scalia, Borra, Borghi, Nullo Biaggi, Colleoni, Cengarle, Cavallari, Carra, Ceruti, Cappugi, Gitti, Girardin, Marotta, Sinesio, Sabatini e Toros hanno proposto di sostituire l'articolo 41 con il seguente:

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione composta da senatori, deputati e rappresentanti sindacali delle categorie interessate, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della sanità, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Cruciani, Roberti, Servello, Franchi, Santagati e Turchi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica, sentita una commissione mista composta di 10 senatori nominati dal Presidente del Senato, di 10 deputati e di quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della sanità, di concerto con il ministro del tesoro, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:

1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;

2) stato giuridico del personale dipendente da enti ospedalieri ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Capua, De Lorenzo, Cassandro, Ferioli, Botta, Valitutti, Pierangeli, Bozzi e Giomo hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi vigenti, è disci-

plinato dai regolamenti interni delle singole amministrazioni ospedaliere.

Allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente da enti ospedalieri si provvederà con legge apposita ».

DE LORENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LORENZO, *Relatore di minoranza*. L'articolo in esame, se approvato nell'attuale formulazione, lascerebbe al Governo carta bianca circa la determinazione dell'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e circa lo stato giuridico nonché il trattamento economico del personale dipendente dagli enti ospedalieri. Soprattutto il secondo problema è assai importante; i liberali ritengono che dovrebbe essere esaminato e approvato direttamente dal Parlamento, onde evitare che il Governo dia ad esso soluzioni, in primo luogo, insoddisfacenti per il buon funzionamento degli ospedali e, in secondo luogo, rispondenti più al sodisfacimento di certi traguardi politici che alle esigenze degli enti ospedalieri e del personale dipendente dai medesimi.

Per quanto riguarda l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, i liberali ritengono che esso dovrebbe essere lasciato alla potestà regolamentare di ciascuna amministrazione ospedaliera, nei limiti del rispetto delle norme che in proposito sono previste nel presente disegno di legge o sono già contenute in leggi in vigore. In caso contrario, si svuoterebbe il già fievole contenuto dell'autonomia, che pure si vuol far credere di riaffermare nei confronti di questi enti ospedalieri.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palazzeschi, Morelli, Abbruzzese, Alboni, Marcella Balconi, Ado Guido Di Mauro, Fanales, Messinetti, Monasterio, Pasqualicchio, Scarpa e Carmen Zanti Tondi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il Governo della Repubblica, sentita una commissione composta da 10 senatori, 10 deputati, 9 rappresentanti sindacali delle categorie interessate e più rappresentative, è autorizzato ad emanare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro della sanità, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri ».

L'onorevole Palazzeschi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZESCHI. Noi siamo contrari alla delega al Governo per la materia dello stato giuridico e del trattamento economico e normativo del personale. Ci sembra che detta materia sia da lasciare alla trattativa sindacale e alla autonomia contrattuale della categoria, anche in omaggio all'articolo 36 della Costituzione, che mi pare precisi molto bene il concetto dell'autonomia contrattuale delle categorie dei lavoratori e la corresponsione di una retribuzione effettivamente riferita alle prestazioni svolte, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista della qualità.

Non siamo contrari alla delega per quanto riguarda la formulazione di provvedimenti relativi all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, ma proponiamo una diversa composizione della commissione che deve essere ascoltata dal Governo prima di emanare decreti aventi forza di legge. Tale commissione dovrebbe essere composta, oltre che da senatori e deputati, anche da rappresentanti sindacali. Si badi, però, che essa dovrebbe svolgere anche una funzione di elaborazione delle proposte governative e non dovrebbe ridursi ad un mero strumento di consultazione da parte del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Storti, Armato, Scalia, Borra, Borghi, Nullo Biaggi, Colleoni, Cengarle, Cavallari, Carra, Ceruti, Cappugi, Gitti, Girardin, Marotta, Sinesio, Sabatini e Toros hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Il rapporto di lavoro è regolato su base contrattuale, nazionale e provinciale, tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri ».

ARMATO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Già nel corso della discussione generale ho avuto occasione di illustrare questo stesso concetto espresso in tale nostro emendamento. Il ministro Mariotti conosce molto bene la nostra posizione, la quale è fondata soprattutto su due argomenti.

Innanzitutto, se passasse l'attuale formulazione dell'articolo 41, noi creeremmo una pericolosa innovazione. A nostro avviso, non è possibile dare ai dipendenti ospedalieri la

veste giuridica di pubblici dipendenti per la parte cosiddetta normativa e poi, dal punto di vista economico, considerare il loro rapporto come rientrante nella sfera contrattuale privata. Se si è pubblici dipendenti, lo si è a tutti gli effetti, sia normativi, sia economici; altrimenti si rientra nella categoria di quei dipendenti che svolgono pubbliche funzioni, come ad esempio accade attualmente per il personale ospedaliero, e i cui rapporti sono regolati da contratti di diritto privato. A questo riguardo, il contratto di diritto privato non può avere limitazioni di sorta. Debbo precisare inoltre che il contratto di lavoro è a carattere nazionale e sotto questo profilo vanno visti la durata della prestazione ed ogni limitazione che eventualmente si volesse in esso introdurre.

D'altra parte, non è possibile, in sede legislativa, introdurre una limitazione in una contrattazione a carattere nazionale, altrimenti creeremmo veramente un pericoloso precedente.

L'altro aspetto è quello della durata del contratto. Mi pare che l'andamento della materia contrattuale di questi ultimi anni dimostri che la durata del contratto viene lasciata al consenso ed alla valutazione dei sindacati nei confronti della controparte. D'altro canto, noi sappiamo che la tendenza attuale è quella di allungare la durata del contratto, soprattutto di quelli la cui durata è di tre anni. Del resto, qualche volta lo stesso Governo e gli stessi enti potrebbero avere una certa convenienza a stabilire un contratto più breve o più lungo. Quindi fissare per legge la durata del contratto è un fatto che ci lascia estremamente imbarazzati e preoccupati per la pericolosità del precedente che in questo modo si crea.

Devo inoltre sottolineare che la categoria, pur ringraziando il Governo per avere voluto così generosamente garantire uno stato giuridico sul piano normativo ed una sfera di contrattazione sul piano economico, chiede che in questo campo si proceda con un minimo di coerenza. Per questi motivi il nostro emendamento tende a stabilire che la contrattazione per il personale amministrativo sia di tipo privato, sia per la parte normativa sia per quella economica.

PRESIDENTE. L'onorevole Spinelli ha proposto di aggiungere dopo le parole: « le categorie interessate » le seguenti: « e della Federazione nazionale degli ordini dei medici ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Cassandro, Valitutti e Pierangeli hanno proposto, dopo le parole: « designati dalla relativa associazione » di aggiungere le parole: « nonché dei rappresentanti delle associazioni nazionali dei clinici e degli assistenti universitari ».

DE LORENZO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, l'emendamento dell'onorevole Cassandro è stato svolto nel corso della discussione generale.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Signor Presidente, come giustamente ha affermato il relatore all'inizio della discussione, l'emendamento Storti, sostitutivo dell'art. 39, si collocava molto più opportunamente all'articolo 41. Allo stesso modo a noi sembra opportuno che il secondo emendamento Storti, sostitutivo dell'articolo 41, svolto dal collega Armato, sia collocato molto più giustamente all'articolo 43, il quale nel penultimo comma contiene una parte che si riferisce allo stato giuridico ed economico del personale dipendente. Se l'onorevole Armato non ha nulla in contrario, in considerazione anche del fatto che all'articolo 43 noi abbiamo presentato un emendamento analogo a firma Palazzeschi, proponiamo che l'emendamento sia trasferito a quella sede.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si rimette al Governo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ritengo che sarebbe meglio trattare in questa sede dell'articolo 41 sia l'emendamento Storti, sia quello Palazzeschi presentato all'articolo 43.

PRESIDENTE. L'onorevole Palazzeschi è d'accordo ?

PALAZZESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anticipiamo dunque in sede di articolo 41 l'esame e la votazione dell'emendamento Palazzeschi. Tale emendamento, firmato anche dai deputati Morelli, Abbruzzese, Alboni, Marcella Balconi, Ado Guido Di Mauro, Fanales, Messinetti, Monasterio,

Pasqualicchio, Scarpa e Carmen Zanti Tondi, proponeva di sostituire l'articolo 43 con il seguente:

« Lo stato giuridico del personale dipendente dagli enti ospedalieri dovrà stabilire il rapporto di lavoro ispirandosi ai seguenti principi:

1) le assunzioni devono avere luogo esclusivamente per pubblico concorso nei limiti delle piante organiche;

2) il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli enti ospedalieri è regolato su base contrattuale nazionale e provinciale, tra i sindacati e le associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri.

In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio ».

L'onorevole Palazzeschi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZESCHI. Potremmo anche essere d'accordo con l'illustrazione fatta dal collega Armato per quanto riguarda il secondo punto del nostro emendamento, presentato come emendamento interamente sostitutivo; il secondo punto infatti ha per oggetto il rapporto di lavoro del personale dipendente e stabilisce come si arriva alla formulazione del contratto nazionale e provinciale.

Ritengo però che dovrebbe restare la prima parte del nostro emendamento che è relativa alle assunzioni, le quali dovranno aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nei limiti delle piante organiche.

Devo però dire che a me pare che qui si stia discutendo di due cose diverse, in quanto l'articolo 41 riguarda le norme delegate. Io vorrei sapere dall'onorevole Armato se i parlamentari della CISL mantengono quell'emendamento, che nel fascicolo era riferito all'articolo 39 e che è stato trasferito all'articolo 41 appunto perché nel testo della Commissione l'originario articolo 39 è diventato articolo 41; se lo mantengono, noi avremo questo emendamento da votare. In tale prospettiva noi ci potremmo trovare d'accordo sulla modifica dell'articolo 43 pur richiedendo un'aggiunta per quanto riguarda la materia delle assunzioni per concorso.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere alla rubrica:* Norme delegate sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giu-

ridico del personale degli enti ospedalieri, *le parole:* e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura »;

« *Dopo le parole:* per il tesoro, *aggiungere le seguenti:* e, per la parte di sua competenza, con il ministro per la pubblica istruzione »;

« *Dopo le parole:* categorie interessate, *aggiungere le seguenti:* compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari »;

« *Dopo il n. 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura ».

USVARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

USVARDI. Prendo la parola per presentare un emendamento all'emendamento degli onorevoli Storti ed altri sostitutivo dell'articolo 41. Tale emendamento recita testualmente: « Il rapporto di lavoro è regolato su base contrattuale, nazionale e provinciale, tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri ». Io proporrei invece la seguente formulazione:

« Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale stipulato fra i sindacati e le associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri ».

Il motivo di questa proposta nasce, per la verità, dalle preoccupazioni che, in queste ultime settimane, sono state portate avanti dai sindacati e dalla stessa FIARO. Noi ci rendiamo perfettamente conto, come già ha accennato il collega Armato, che il ministro, nella distinzione del rapporto di lavoro fra parte economica e parte giuridica, aveva in un certo qual senso proposto — e sta proponendo appoggiando la formulazione della Commissione — una serie di vantaggi sul piano giuridico, togliendo però una larga possibilità di azione sindacale la quale, se fosse accentuata come nell'emendamento Storti, sarebbe, a nostro avviso, estremamente negativa ove si identificasse nelle vicende provinciali. Infatti, noi ci ritroveremmo ad avere più agitazioni sindacali o comunque più richieste su base provinciale, mettendo così in difficoltà i rappresentanti degli enti ospedalieri anche perché in questo caso specifico, non si attuerebbe quella uniformità di trat-

tamento che è nello spirito della legge e che è già stata largamente enunciata dallo stesso ministro in sede di replica. Per questi motivi noi proponiamo questo emendamento all'emendamento il quale sarebbe, in un certo senso, opportuno e corretto anche su di un piano costituzionale. Chiediamo pertanto che il nostro emendamento venga discusso ed approvato.

ARMATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Sono d'accordo con questo testo ora proposto dal collega Usvardi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 41?

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, purtroppo questa è sempre stata materia molto controversa e mi pare che sia anche giusto che fino all'ultimo momento ci sia un ripensamento, non soltanto da parte dell'Assemblea ma anche da parte del Governo. In realtà, il disegno di legge governativo, così come era stato previsto in una iniziale stesura, prevedeva un potere delegato al Governo sia per quanto riguardava lo stato giuridico sia per quanto riguardava il trattamento economico. Credo con comprensione reciproca, in sede di Commissione la delega fu limitata soltanto al problema riguardante lo stato giuridico, mentre il trattamento economico fu scorporato e demandato invece ad un contratto di carattere nazionale.

Allo stato attuale, mi pare che si intenda fare, se ho ben capito, un ulteriore passo avanti, cioè a dire limitare ancora la materia da disciplinare con legge delegata in modo che ricomprenda solo l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, demandando, invece, tutta la materia, vuoi dello stato giuridico, vuoi del trattamento economico, ad un contratto nazionale di lavoro. Io credo che in questa stesura finale la proposta sia molto più accoglibile di quella che era stata avanzata inizialmente, perché mi pare fondata la preoccupazione, ripetutamente espressa dal Governo in Commissione, che — in realtà — attraverso una contrattazione di natura provinciale noi avremmo creato un certo aziendalismo, un certo rivendicazionismo ricorrente nell'ambito del paese; e, data la materia eccessivamen-

te delicata dell'assistenza ospedaliera, credo che da questo punto di vista bisogna essere molto prudenti. Sulla stesura finale proposta dal collega Usvardi credo che in linea di massima la Commissione possa dichiararsi d'accordo, naturalmente sentite anche le osservazioni che su questo punto il Governo intenderà fare.

Vi è poi tutta un'altra materia molto più ampia: quella che riguarda le rappresentanze di natura sindacale in sede di elaborazione della legge delega. Su questo vorrei richiamare l'attenzione della Camera per un momento. Mi pare indubbio che i sindacati debbano essere ascoltati, però non in una forma talmente coercitiva come quella che qualche emendamento (per esempio, gli emendamenti Cruciani e Palazzeschi) vorrebbe introdurre. Se accettassimo quegli emendamenti, non è che i sindacati verrebbero sentiti, ma, a parte la ingiusta esclusione che si verrebbe ad operare nei confronti delle amministrazioni ospedaliere, i sindacati verrebbero messi sullo stesso piano delle rappresentanze parlamentari: il che mi pare incostituzionale. (*Commento del deputato Palazzeschi*). Pertanto ritengo che la stesura presentata dal Governo e dalla Commissione sia molto più corretta e, in conseguenza, respingo sia l'emendamento Cruciani sia l'emendamento Palazzeschi interamente sostitutivi dell'articolo 41.

Per l'emendamento Capua, pregherei i colleghi proponenti di volerlo ritirare, perché sanno bene che voler trattare in questa sede con legge ordinaria tutta la complessa materia del regolamento interno degli ospedali sarebbe cosa di difficile attuazione. Mi rivolgo pertanto alla saggezza dei colleghi per invitarli a ritirare l'emendamento al quale sono ovviamente contrario. (*Interruzione del deputato Capua*).

Sono favorevole all'emendamento Storti svolto dal collega Armato, con le modifiche proposte dal collega Usvardi.

Sono, altresì, favorevole all'emendamento del Governo relativo alla competenza del ministro della pubblica istruzione. Si tratta di materia che giustamente deve oggi entrare nel testo legislativo poiché, all'articolo 1, abbiamo introdotto anche le cliniche universitarie, secondo lo spirito di questa legge.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo Spinelli credo che sia implicito nel testo della legge che la Federazione nazionale degli ordini dei medici debba essere ascoltata alla pari di altre organizzazioni. Almeno questa è la mia interpretazione, in

attesa di conoscere il pensiero del Governo su questo punto. Se il Governo ritiene che detta federazione, secondo il testo della legge, rimarrebbe esclusa, allora bisognerebbe includerla esplicitamente. Ma credo che la mia interpretazione sia la più esatta e pertanto, trattandosi di un principio implicito, lo stesso proponente dovrebbe ritirare il suo emendamento. In altre parole, sono favorevole allo spirito dell'emendamento, ma lo ritengo superfluo perché la federazione dell'ordine dei medici deve essere ascoltata alla pari delle altre organizzazioni sindacali.

Parere favorevole la Commissione esprime per l'emendamento aggiuntivo del Governo sulla questione dei rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari.

Parere contrario invece per l'emendamento aggiuntivo Cassandro sullo stesso problema, perché ritengo che detto emendamento possa ritenersi assorbito dal corrispondente emendamento del Governo.

La Commissione è anche contraria allo emendamento Palazzeschi sostitutivo dell'articolo 43. Parere favorevole invece per l'emendamento del Governo aggiuntivo del numero 1-bis).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei ora conoscere il suo parere sull'emendamento Storti ed altri sostitutivo dell'articolo 39. Come ella ricorderà, quando si discusse l'articolo 39, venne chiesto di collocare a questo punto l'emendamento Storti.

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Ricordo perfettamente ma poiché ora esso mi sembra assorbito dall'accordo intervenuto, con larga concordanza di vedute, credo che possa essere ritirato. L'articolo 39, signor Presidente, si riferisce a due questioni: lo stato giuridico e l'ordinamento interno. Per quanto riguarda lo stato giuridico, come ho già detto, abbiamo raggiunto una intesa di carattere molto ampio. Invece per quanto concerne la composizione della commissione, il parere della maggioranza è stato contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Desidero chiarire che la proposta del Governo, aggiuntiva alla rubrica, si richiama a quanto inserito nell'articolo 1, secondo cui anche le cliniche universitarie sono assoggettate alle norme della presente legge.

Il Governo non accoglie, per le considerazioni fatte dal relatore, l'emendamento Cruciani interamente sostitutivo. Parimenti non accetta l'emendamento Capua interamente so-

stitutivo perché tende in realtà a stralciare dalla legge i provvedimenti delegati che dovranno regolare l'assetto giuridico ed economico di tutto il personale che opera nell'ambito degli enti ospedalieri.

Il Governo inoltre non può accettare lo emendamento Palazzeschi interamente sostitutivo poiché — come è già stato affermato in sede competente e si riafferma qui — una legge delegata non potrebbe essere elaborata se non con il concorso delle rappresentanze sindacali, oltre che della Commissione formata da dieci senatori e dieci deputati, a prescindere dal numero dei rappresentanti sindacali cui si richiama l'emendamento stesso.

Sull'emendamento Storti, svolto dal collega Armato, desidererei avere un chiarimento: esso potrebbe indurre a ritenere che si debba disciplinare tutto il rapporto di lavoro. Il Governo, invece, ritiene che in sede contrattuale ci si debba limitare a disciplinare esclusivamente la parte economica. Secondo l'articolo 97 della Costituzione, lo stato giuridico dei dipendenti della pubblica amministrazione deve essere regolato con legge, e poiché gli enti ospedalieri sono enti di diritto pubblico, non possiamo prescindere dal disposto costituzionale. In proposito il Governo accetterebbe la dizione dell'emendamento Usvardi.

Il Governo è contrario a che il rapporto di lavoro venga regolato su base contrattuale provinciale; noi abbiamo discusso a lungo sul fatto che l'ospedale non deve essere visto solo sotto un profilo aziendalistico — come ha giustamente ricordato il relatore — ma soprattutto come l'ambiente adatto ad assolvere un servizio pubblico di vitale importanza. Non è assolutamente possibile pensare di poter creare una situazione nella quale gli ospedali, con un avanzo di bilancio, possano essere teatro di lotte sindacali, per la concessione di speciali premi di produzione o di gratifiche. Noi dobbiamo realizzare un contratto nazionale operante in tutta la struttura ospedaliera del nostro paese, indipendentemente, quindi, da ogni possibile rendita ricardiana di singoli ospedali. Non possiamo certo creare uno squilibrio tra il personale di ospedali situati in zone ad alto livello economico e il personale di ospedali, che potremmo chiamare — in termini economici — marginali, situati in zone depresse.

Per queste considerazioni sono contrario a che un servizio pubblico venga, in un certo senso, trasformato in una azienda e al fatto che sia data la possibilità di una lotta sindacale differenziata che potrebbe veramente

creare gravissime difficoltà. Il Governo è d'accordo, e di ciò abbiamo lungamente discusso, sul fatto che il rapporto di lavoro, da un punto di vista squisitamente economico, debba essere fissato su base contrattuale privata, valida però per tutti gli enti ospedalieri della penisola. Per quanto riguarda, invece, l'assetto giuridico del personale devo, richiamandomi all'articolo 97 della Costituzione, rilevare che non si può approvare la soluzione proposta dall'onorevole Armato senza violare il dettato costituzionale.

Analoghe considerazioni valgono per lo emendamento Palazzeschi sostitutivo dell'articolo 43.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati all'articolo 41, il Governo si rimette alle considerazioni del relatore, dichiarandosi, naturalmente, favorevole a quelli dal Governo stesso presentati, e sottolineando il suo parere contrario sull'emendamento Cassandro aggiuntivo delle parole « nonché dei rappresentanti delle associazioni nazionali dei clinici e degli assistenti universitari ».

L'emendamento Spinelli, infine, mi pare pleonastico. Infatti quando nella legge si fa riferimento alle « categorie interessate », o pensiamo a tutta una fioritura di associazioni sindacali (che in realtà purtroppo sono presenti anche nel mondo sanitario), oppure ci si rivolge all'ordine dei medici. Ritengo sia doveroso, da parte del Governo e dei competenti organi sanitari, sentire anche l'ordine dei medici per quanto riguarda l'assetto giuridico ed economico. Ecco perché ho definito pleonastico l'emendamento Spinelli.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal relatore e dal ministro se rimane il numero 2) dell'articolo 41: stato giuridico del personale dipendente da enti ospedalieri.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ho già detto che l'eliminazione di tale punto implicherebbe una violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Armato, mantiene l'emendamento sostitutivo dell'articolo 39, rinviato in questa sede, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ARMATO. Prendo atto che l'onorevole ministro ha accettato l'emendamento da noi proposto all'articolo 41, modificato dall'onorevole Usvardi. Se questo ha un significato, vuol

dire che il rapporto di lavoro è regolato dal contratto nazionale fra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri. A mio avviso, questo ha un particolare significato e un particolare carattere.

Innanzitutto, è chiaro che, nella misura in cui la materia non viene più regolata con legge ma rinviata al contratto di lavoro nazionale, diventa per noi irrilevante la presenza delle rappresentanze di categoria nella commissione preposta all'attuazione della legge: infatti, essa avrebbe una determinata importanza nel caso che il ministro insistesse per una normativa giuridica quale viene, ad esempio, applicata nei confronti dei pubblici dipendenti. Ne consegue, perciò, che se viene approvato il nostro emendamento sostitutivo con la modifica proposta dall'onorevole Usvardi, cambia l'importanza del dispositivo. A mio avviso, quindi, è necessario prima di tutto che il Governo ci chiarisca se è d'accordo sull'emendamento con la modifica del collega Usvardi: solo dopo potremo valutare l'importanza del dispositivo proposto dal Governo e dalla Commissione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole a condizione però che rimanga il numero 2) dell'articolo 41, relativo allo stato giuridico del personale. L'emendamento, quindi, rimane limitato al rapporto economico e non viene esteso allo stato giuridico.

ARMATO. Il concetto non mi è chiaro. Il rapporto di lavoro è un fatto globale e non può essere limitato al rapporto economico. In questo caso, l'emendamento non avrebbe senso e dovremmo ritirarlo.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Noi siamo a questo riguardo interamente d'accordo con l'onorevole Armato e pregheremmo la Presidenza di prendere in considerazione la proposta del collega Armato di votare separatamente le due questioni, votando prima l'emendamento Storti con il subemendamento Usvardi.

Dichiaro a questo proposito che, poiché abbiamo anticipato l'emendamento Palazzeschi sostitutivo dell'articolo 43, che ha contenuto analogo, noi accettiamo il subemendamento Usvardi che evidentemente si riferisce anche al nostro, ma domanderemmo che la Camera fosse lasciata libera di decidere suc-

cessivamente la sorte da dare complessivamente all'articolo 41. Siamo anche noi d'accordo con il parere che il collega Armato ha finora espresso, ma ci sembra giusto definire separatamente questa questione, votando lo emendamento Storti. Poi apriremo la discussione sulla sostanza dell'articolo 41 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Onorevole Usvardi?

USVARDI. Debbo ribadire che con la presentazione dell'emendamento Storti intendevamo ribadire una posizione dei sindacati. I sindacati hanno manifestato — mi pare giustamente — in queste ultime settimane le loro preoccupazioni circa le conseguenze di un divario tra stato giuridico e stato economico ed hanno rivendicato il discorso contrattuale. Da parte comunista e da parte dei sindacati della CISL, il discorso contrattuale è andato addirittura al di là del discorso nazionale...

SCARPA. Lo ha superato.

USVARDI. ...ed è stato posto anche su base provinciale.

Le giuste preoccupazioni sottolineate poco anzi dall'onorevole ministro hanno dato ragione ad un inquadramento sul piano nazionale che non troverebbe assolutamente una valida alternativa, dato che noi vogliamo dare agli enti pubblici ospedalieri un indirizzo univoco in tutto il paese; ma è certo che quando i sindacati rinunciano ad una acquisizione già concessa, quale è quella che viene praticamente data dalla dizione governativa dello stato giuridico, rientrano tutti nella sfera di azione e nella formulazione nuova del contratto nazionale.

Per un certo verso — gli onorevoli colleghi sanno come vanno queste vicende — gli ospedalieri si sentono sufficientemente tutelati, si sentono già pubblici dipendenti e hanno acquisito una garanzia tale che, pur valutando lo spirito della proposta formulata dalla Commissione e dal Governo, giudicano molto più valido avere la possibilità di stipulare e di regolamentare il loro rapporto di lavoro con un contratto nazionale.

Pertanto noi chiediamo all'onorevole ministro di considerare l'opportunità di configurare l'emendamento Storti come comma aggiuntivo, abolendo però il punto due del testo della Commissione ove è detto: « stato giuridico del personale dipendente da enti ospedalieri » per motivi di coerenza.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Vorrei chiedere in primo luogo all'onorevole Armato e agli altri proponenti se l'articolo 97 della Costituzione possa essere impugnato o modificato dal Parlamento con una legge ordinaria.

ARMATO. Qui si tratta di un ente pubblico economico.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Mi lasci finire, onorevole Armato, desidero discutere e perciò la domanda la rivolgo anche a me stesso. Solamente oggi ella ritiene incompatibile che sul piano economico il rapporto sia regolato nell'ambito del diritto privato e che invece per quanto riguarda la regolamentazione giuridica si rientri invece nella sfera del cosiddetto pubblico impiego. La materia non si presenta *ex novo* all'esame del Parlamento, perché è stata precedentemente esaminata e discussa a fondo. Desidero rammentarle che a suo tempo tirammo le somme, osservando che il mondo ospedaliero aveva un duplice vantaggio: sul piano economico, quello di una articolazione sindacale; sul piano giuridico, tutti i privilegi del pubblico impiego (stabilità, ecc.).

Mi consenta di dirle anche — non è che io pensi di essere un grande giurista — che, se ella esamina a fondo il diritto pubblico e ne coglie il senso interpretativo, nota che il rapporto di lavoro riguarda soltanto gli operai e i salariati, mentre il rapporto d'impiego caratterizza il rapporto esistente tra i funzionari e gli altri dipendenti non operai e gli enti pubblici. Il rapporto di lavoro, cioè, pur implicando il concetto di rapporto di impiego, riguarda soltanto gli operai e salariati, mentre per quanto riguarda il rapporto dei funzionari e dei dipendenti non operai con gli enti pubblici ci si deve riferire alla lettera e allo spirito dell'articolo 97 della Costituzione. Personalmente, ritengo che l'emendamento in questione violi il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, al quale io do una interpretazione assai diversa dalla vostra, evidentemente.

Mentre ritengo che la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro sia legittima, per quanto riguarda il contratto nazionale, per la parte economica come anche per quella normativa e regolamentare all'interno dell'ospedale, non la ritengo invece tale per quanto riguarda i rapporti giuridici che legano l'ente pubblico con i funzionari, con il personale amministrativo e con il mondo sanitario; si tratta di due cose diverse, che avevamo attri-

huito rispettivamente alla sfera pubblica e alla sfera privatistica, proprio in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione. Io credo di interpretare correttamente l'articolo 97 della Costituzione. Ma se il Parlamento ritiene che si debba dare ad esso una interpretazione diversa, sulla base dell'emendamento in questione, non mi oppongo all'accettazione di quest'ultimo. Tuttavia, ho voluto distinguere le due cose per non violare il disposto costituzionale, cioè per non vedere impugnato, un domani, il rapporto fra l'ente ospedaliero e il medico o il personale amministrativo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in realtà la presente discussione, così particolareggiata, avrebbe dovuto essere svolta in sede di Commissione.

LATTANZIO, Relatore per la maggioranza. Tale discussione è stata svolta anche in seno alla Commissione, signor Presidente.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Il testo in questione è stato presentato anche alla I Commissione (affari costituzionali), la quale, dopo ampia discussione, ha espresso il proprio parere e la propria approvazione relativamente alla formulazione governativa. Non mi pare sia possibile oggi promuovere una modifica che violi non soltanto i principi costituzionali richiamati testé dal ministro, ma anche le disposizioni sul pubblico impiego, sulle quali la I Commissione è tenuta a dare un parere vincolante (cosa che ha fatto). Non mi pare assolutamente possibile, per i dipendenti di enti pubblici, distinguere un ordinamento giuridico da un ordinamento economico, ammettere che si possano risolvere i problemi con un contratto di lavoro, a carattere regionale, o provinciale, o nazionale. Pertanto non mi pare che sia possibile introdurre in questo momento alcuna modifica. Si tratta, in sostanza, di un problema nazionale, con indubbi riflessi costituzionali, relativo al pubblico impiego, e quindi penso che in questa sede non sia il caso di affrontarlo, anche perché ci porterebbe troppo lontano. Infatti, qualora ciò fosse fatto e qualora quindi fossero introdotte talune modifiche, queste dovrebbero essere sottoposte al parere della I Commissione, in quanto implicherebbero problemi ben più vasti di quello ospedaliero.

Per questi motivi, ritengo che non si possa modificare il testo governativo, così come approvato dalla Commissione affari costituzionali, altrimenti ci troveremmo in contrasto con una precisa disposizione di legge e con il dettato costituzionale.

DE MARIA, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARIA, Presidente della Commissione. Desidero fare brevissime dichiarazioni, affinché risulti chiaramente dal *Resoconto stenografico* dei nostri lavori la razionalità del metodo seguito, insieme con le intenzioni che ci muovono in quanto stiamo per fare.

Dichiaro preliminarmente che non sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Tozzi Condivi, sia per quel che riguarda i poteri della nostra Assemblea, la quale, in quanto sovrana, si pone ovviamente al di fuori di tutte le Commissioni, sia per quel che riguarda la razionalità e l'economia dei nostri lavori. Ricordando a me stesso e agli onorevoli colleghi che questo argomento è stato ampiamente dibattuto in seno alla Commissione XIV, che, onorevole Tozzi Condivi, ha fatto tesoro del parere della Commissione affari costituzionali, ritenendolo sempre vincolante, desidero sottolineare che l'oggetto dell'articolo 41 è di duplice natura.

Infatti, noi con esso sanzioniamo la creazione di una Commissione parlamentare che dovrà aiutare il Governo nella emanazione di decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie: ordinamento interno dei servizi ospedalieri e stato giuridico del personale dipendente da enti ospedalieri. Questo mi pare già acquisito ed in questo sono d'accordo perfettamente con l'onorevole ministro.

Devo dire, però, che è anche vero quello che dice l'onorevole Armato, ribadito dall'onorevole Usvardi nell'emendamento allo emendamento Storti, e cioè che lo stato giuridico del personale dipendente è in rapporto diretto anche con il trattamento economico, il quale ultimo ha appunto riflessi sulla carriera delle varie categorie del personale e sul loro stato giuridico.

Non mi pare, comunque, che esistano contrasti di sorta. A mio avviso, possiamo benissimo votare il testo predisposto dalla Commissione, con gli emendamenti del Governo che riguardano altre categorie (come, ad

esempio, il personale delle cliniche), che noi logicamente approviamo, e accettare che la materia della delega riguarda due ordinamenti specifici: ordinamento interno e stato giuridico del personale.

Questo non preclude, onorevole Tozzi Condivi, che il rapporto di lavoro sia regolato da un contratto nazionale tra datore di lavoro e lavoratore, cioè tra i sindacati di categoria e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, che in questo caso sono i datori di lavoro. Sarà ovviamente compito della Commissione armonizzare lo stato giuridico con il rapporto di lavoro. Quindi a me sembra che bisogna votare l'articolo 41 interamente, e a questo inserire come comma aggiuntivo l'emendamento Storti, modificato dall'emendamento Usvardi.

ARMATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Signor Presidente, prendo nuovamente la parola perché l'onorevole ministro mi ha invitato a farlo. Vorrei dire cortesemente all'onorevole Tozzi Condivi che probabilmente alcune preoccupazioni avanzate in merito alla costituzionalità della legge avrebbero maggiore rilievo qualora noi insistessimo sulla opportunità di combinare due statuti diversi. Mi rendo conto che se si procedesse sulla strada di dare una regolazione di dipendente statale o pubblico, sia per la parte economica che per quella giuridica, allora certamente le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Tozzi Condivi avrebbero un significato; ma nel caso specifico noi proponiamo un tipo di normativa che dia la garanzia di un rapporto di lavoro capace di produrre effetti sia sul piano normativo che su quello economico.

Circa la sua preoccupazione, onorevole ministro, in ordine all'articolo 97 della Costituzione, vorrei sin da questo momento trasmettere a lei una elencazione completa degli stati normativi, giuridici ed economici, dei dipendenti di circa 270 enti pubblici economici ed assistenziali per poterla così assicurare che le sue preoccupazioni di ordine costituzionale non trovano riscontro nella realtà presente.

È importante qui mettere in risalto l'aspetto politico. Do atto al ministro della sanità — e desidero dirlo di fronte alla Camera — che non vi è dubbio che la formula che propone il ministro è più vantaggiosa, perché garantisce per i dipendenti ospedalieri sotto

il profilo giuridico una certezza giuridica tipica degli statali con tutti i vantaggi della contrattazione privata per quanto riguarda la parte economica. Con un linguaggio più pittoresco l'onorevole Preti direbbe che noi vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca. Io non mi permetto di ripetere questa espressione dell'onorevole Preti: sono qui per dire che, coerentemente con l'azione che il Governo porta avanti, noi andiamo verso un tipo di affievolimento del rapporto di lavoro. Non dobbiamo pensare di aumentare i già tanti pubblici dipendenti. Quindi, onorevole ministro, mi permetto di insistere — sono d'accordo anche con le dichiarazioni fatte dal collega Usvardi — dicendo che la nostra avversità a questa formula esprime correttamente non solo gli interessi dei lavoratori, ma soprattutto questa tendenza nuova in ordine all'evoluzione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, chiedo al ministro di esprimere il suo parere sull'emendamento Storti già sostitutivo dell'articolo 39, per il quale il relatore si è rimesso al Governo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Ho ritenuto opportuno esprimere alcune mie preoccupazioni sul piano interpretativo della norma costituzionale. Insisto perché all'articolo 41 venga mantenuto il punto 2). Non vorrei che, approvata la legge, ad un certo punto qualcuno la impugnasse per incostituzionalità e si dovesse tornare da capo.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Desidero annunciare il voto favorevole del gruppo comunista all'emendamento Storti già all'articolo 39, il che implica la reiezione del numero 2) dell'articolo 41 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Armato, insiste dunque per l'emendamento Storti all'articolo 39?

ARMATO. Signor Presidente, mantengo questo emendamento nella misura in cui il Governo insiste per mantenere il punto 2) dell'articolo 41, perché questo mi pare sia in aperta contraddizione con la dichiarazione del ministro che accetta il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 41. Non si possono ap-

provare contemporaneamente due cose contrarie. Dico questo ai fini della chiarezza.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Signor Presidente, la prego di scusarmi, ma vorrei fare una ulteriore precisazione.

Ciò che ella propone, onorevole Armato, è piuttosto pericoloso, perché, se si stralcia dall'articolo 41 il n. 2) che riguarda lo stato giuridico, ho molti dubbi che il rapporto di lavoro su base nazionale, così come ella lo va delineando, possa rientrare nella sfera del pubblico impiego, avere cioè quelle caratteristiche di stabilità, di carriera, ecc., che sono già state acquisite dopo una lotta piuttosto aspra da parte dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito che l'onorevole Armato non chiede questo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Lo chiede, perché quando propone che, in sostituzione, si dica che il contratto di lavoro nazionale implicitamente ingloba anche lo stato giuridico dei dipendenti, in realtà chiede proprio questo. Allora io non sono d'accordo, perché a questo punto bisognerebbe dire molto chiaramente che lo stato dei dipendenti ospedalieri non sarà più lo stato dei dipendenti pubblici per quelle caratteristiche di stabilità, di carriera, che sono state conquistate e sono state accolte anche dal Governo per la delicatezza del servizio pubblico che l'ente ospedaliero deve assolvere. La sua proposta, quindi, senza dubbio svuota quanto già è stato conquistato, cioè la sfera del diritto pubblico o del rapporto dell'impiego pubblico: il che è molto pericoloso in quanto potremmo anche arrivare ad una sentenza qualora, laddove è prevalente la parte economica della contrattazione, si svotassero rapporti giuridici che oggi si ispirano al rapporto del pubblico impiego, o viceversa.

Pertanto il Governo insiste perché sia lasciato il n. 2) dell'articolo 41 in relazione al quale non c'è alcun conflitto.

PRESIDENTE. Onorevole Armato, mantiene allora l'emendamento Storti presentato come interamente sostitutivo dell'articolo 39 e che ora invece si pone come sostitutivo del primo comma dell'articolo 41, emendamento

non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ARMATO. Sì, signor Presidente, e coerentemente con la dizione del nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 41, rinunciamo alle parole: « e rappresentanti sindacali delle categorie interessate ».

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Noi abbiamo un emendamento identico a quello dei colleghi Storti ed altri sostitutivo dell'articolo 39. È evidente che nel votare quest'ultimo emendamento teniamo fede alla posizione espressa nel nostro. Devo però dire che non saremmo contrari ad accettare la sollecitazione che ci è venuta dal relatore cioè ad accettare che la Commissione consultiva per il Governo fosse composta solamente da parlamentari (credo che il collega Armato si sia pronunciato in questo senso). Desidereremmo quindi che fosse chiaro per la Camera che votando l'emendamento all'emendamento Storti ed altri che, ripeto, è identico al nostro, si vota solamente la soppressione del punto 2) dell'articolo 41. In altre parole non si darebbe al Governo l'autorità di emanare decreti delegati in materia riguardante lo stato giuridico dei dipendenti degli ospedali.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Lo stato giuridico deve essere regolato per legge.

SCARPA. Lo stato giuridico lo definisce il Parlamento; lei aspetti che il Parlamento voti liberamente. Queste sue parole fanno di sovrapposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Storti ed altri già sostitutivo dell'articolo 39 senza le parole: « e rappresentanti sindacali delle categorie interessate ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo inteso ad aggiungere alla rubrica: « e dei servizi di assistenza negli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura ».

(È approvato).

Poiché gli onorevoli proponenti non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dell'emendamento Cruciani interamente sostitutivo.

Onorevole Capua, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPUA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capua, interamente sostitutivo dell'articolo 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Onorevole Palazzeschi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALAZZESCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palazzeschi, interamente sostitutivo dell'articolo 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Onorevole Armato, in conseguenza del voto sull'emendamento Storti già sostitutivo dell'articolo 39, l'emendamento Storti all'articolo 41 diventa comma aggiuntivo, non sostitutivo. È esatto?

ARMATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Storti aggiuntivo all'articolo 41 modificato dall'emendamento Usvardi, accolto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo inteso ad aggiungere, dopo le parole: « per il tesoro », le seguenti: « e, per la parte di sua competenza, con il ministro per la pubblica istruzione ».

(È approvato).

Onorevole Spinelli, mantiene il suo emendamento inteso ad aggiungere, dopo le parole: « le categorie interessate », le seguenti: « e della Federazione nazionale degli ordini dei medici », non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPINELLI. Desidero ringraziare il signor ministro e l'onorevole relatore per quello che hanno detto sul mio emendamento. L'ono-

revole ministro ha detto che l'emendamento è pleonastico, l'onorevole relatore ha detto che è implicito. Il che vuol dire, se ho ben capito, che entrambi sono d'accordo nel pensare che la Federazione nazionale degli ordini dei medici debba essere consultata. Né potrebbe a mio avviso essere diversamente, dato che si tratta di problemi squisitamente organizzativi e giuridici, e perciò di competenza sì dei sindacati, ma certamente anche della Federazione nazionale degli ordini dei medici che rappresenta unitariamente tutti i medici italiani e quindi anche tutti i medici ospedalieri. Io ritengo (e perciò mi permetto di insistere) che per maggior chiarezza della legge, sia menzionata, così come chiede il mio emendamento. A meno che non mi si dichiari che l'emendamento sarà tenuto presente in questi termini.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Sarà tenuto presente.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Non ho difficoltà a dare la stessa assicurazione.

SPINELLI. In questo caso ringrazio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo inteso ad aggiungere dopo le parole: « categorie interessate », le seguenti: « compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo aggiuntivo, dopo il n. 1, del seguente:

« 1-bis) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura ».

(È approvato).

L'emendamento Cassandro è precluso da questa votazione.

Pongo in votazione l'articolo 41 con le modifiche approvate.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Le norme delegate di cui all'articolo 41 concernenti l'ordinamento interno dei servizi dovranno disciplinare:

a) l'ammissione e dimissione degli infermi ispirandosi al principio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessità e della possibilità di ricorso da parte dell'infermo;

b) il rapporto numerico tra il personale sanitario e i posti-letto ispirandosi al principio che sia assicurata una adeguata e continua assistenza in relazione alla categoria ed al tipo di ospedale;

c) l'organizzazione e ripartizione dei servizi ospedalieri, ispirandosi al principio del migliore soddisfacimento delle esigenze della cura e delle nuove funzioni medico-sociali attribuite agli ospedali ed alle necessità di assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo dei servizi e di ogni altra attività ospedaliera ».

PRESIDENTE. Poiché a questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MAGNO, *Segretario*, legge:

« Le norme delegate di cui all'articolo 41 concernenti l'assunzione e lo stato giuridico del personale dipendente dagli enti ospedalieri dovranno stabilire la disciplina fondamentale del rapporto di impiego, ispirandosi ai seguenti principi:

1) che le assunzioni devono aver luogo esclusivamente per pubblico concorso nel limite delle piante organiche; deroghe alle assunzioni per pubblico concorso possono essere consentite solo per speciali categorie del personale esecutivo. Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per coprire temporaneamente i posti di ruolo di particolari categorie di personale infermieristico ed esecutivo;

2) che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovrà adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero.

In ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio ».

PRESIDENTE. L'emendamento Palazzeschi interamente sostitutivo è già stato svolto.

Gli onorevoli Maria Alessi Catalano, Cera-volo, Alini, Naldini e Pigni hanno proposto al primo comma, n. 1, di sopprimere le parole: « Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per coprire temporaneamente i posti di ruolo di particolari categorie di personale infermieristico ed esecutivo ».

L'onorevole Maria Alessi Catalano ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSI CATALANO MARIA. Noi proponiamo di sopprimere le parole: « Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti, ecc. », perché pensiamo che tale facoltà attualmente esiste. Ribadirlo nel testo della legge ci sembra pleonastico. D'altra parte se si lascia la facoltà ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per coprire temporaneamente i posti di ruolo di particolari categorie di personale della carriera esecutiva, questa facoltà potrebbe indurre molti consigli di amministrazione ad avvalersene per non coprire i posti di ruolo corrispondenti con personale regolarmente inquadrato. Pertanto insistiamo affinché il relatore e il Governo vogliano accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guidi, Accreman, Scarpa, Alboni, Ado Guido Di Mauro, Marcella Balconi, Borsari, Abbruzzese, Mes-sinetti, Pasqualicchio, Monasterio, Morelli e Palazzeschi hanno proposto al primo comma, n. 1), di sopprimere le parole: « Resta la facoltà dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri di stipulare convenzioni con gli ordini religiosi per coprire temporaneamente i posti di ruolo di particolari categorie di personale infermieristico ed esecutivo ».

L'onorevole Scarpa, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SCARPA. L'emendamento da noi proposto si riferisce al punto n. 1 del primo comma dell'articolo 43. Secondo noi, nella seconda parte di questo punto n. 1, si afferma un principio aberrante ed inaccettabile. Infatti, dopo aver stabilito che tutte le assunzioni avvengono per pubblico concorso, si fa una eccezione unicamente per gli ordini religiosi i quali possono stipulare direttamente convenzioni con gli enti ospedalieri.

La ragione addotta in Commissione è che si tratta soprattutto di suore le quali prestano la loro attività presso gli ospedali ma non

ricevono direttamente il salario o lo stipendio dato che hanno obbligo di povertà, salario o stipendio che viene invece dato agli ordini religiosi cui appartengono. Perciò — si è sostenuto — deve essere l'ordine religioso a stipulare una convenzione con l'ente ospedaliero e non già i singoli cittadini italiani che hanno la condizione di suora.

In primo luogo, devo far osservare che in questo modo si contravviene ad una norma fondamentale stabilita dall'articolo 39 in avanti, cioè che tutti i posti di ruolo devono essere coperti mediante pubblico concorso. Infatti un certo numero di questi posti — se la norma fosse approvata — verrebbe riservato a convenzioni da stipulare tra gli ordini religiosi e le amministrazioni ospedaliere. In secondo luogo, è da rilevare che il rapporto particolare esistente tra le religiose e i loro ordini non riguarda la sfera dello Stato italiano, bensì un'altra sfera indipendente. Per lo Stato italiano le suore sono delle cittadine; se hanno il diploma per esercitare la professione di infermiere, facciano il concorso, lo vincano e occupino un certo numero di posti.

D'altro canto il Governo deve spiegare una cosa. Esistono suore le quali fanno la professione di maestre elementari. A queste suore, le quali hanno un identico obbligo di povertà nei confronti del loro ordine, il ministro della pubblica istruzione ha riservato un certo numero di posti? Se fosse stata richiesta una simile riserva, il ministro della pubblica istruzione, il democristiano Gui, avrebbe detto: « Se le suore vogliono fare le maestre, partecipino al concorso. Se poi l'ordine cui esse appartengono ritiene che le vincitrici non debbano avere lo stipendio, è cosa che va esaminata all'interno dell'ordine ecclesiastico ».

Noi, purtroppo, abbiamo un ministro socialista il quale dinanzi alla medesima obiezione non ha l'atteggiamento del ministro Gui.

Il ministro della sanità, appartenente al partito socialista, desidera che venga riservato un certo numero di posti agli ordini religiosi, indipendentemente dalla normale copertura di questi attraverso pubblici concorsi. Onorevoli colleghi, continuando su questa linea, il Parlamento non farà una legge appartenente alla sfera giuridica dello Stato italiano, ma a quella dello Stato vaticano.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Franchi, Abelli, Delfino, Turchi e Santagati hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« In ogni caso il trattamento giuridico ed economico del personale ospedaliero già in

servizio e di quello futuro, derivante dall'applicazione delle disposizioni contemplate dalla presente legge, non potrà essere inferiore a quello praticato attualmente dall'ente ospedaliero che concede il trattamento più favorevole in rapporto alle rispettive classificazioni attualmente esistenti »;

e di aggiungere i seguenti commi:

« Il personale tecnico sanitario ed amministrativo dipendente dalle case private di cura di cui al successivo articolo 50 non potrà fruire di un trattamento normativo ed economico inferiore a quello che verrà stabilito ai sensi dei commi precedenti, per il personale addetto agli enti ospedalieri.

Lo stesso trattamento deve essere osservato per il personale dipendente dagli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CRUCIANI. Gli emendamenti presentati da me e da altri colleghi del mio gruppo si illustrano praticamente da soli; rinuncio pertanto ad un più ampio svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 43?

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Palazzeschi, all'emendamento Alessi Catalano Maria ed all'emendamento Guidi.

Desidero ricordare all'onorevole Scarpa, che ha fatto risaltare un aspetto particolare di questo provvedimento, che le suore nel campo scolastico operano nell'ambito dei propri istituti e non nell'ambito di enti pubblici. Nel campo ospedaliero invece, e vorrei che l'onorevole Scarpa riconoscesse con lealtà tale situazione, le suore operano senza ricevere alcuno stipendio o remunerazione; soltanto in base ad una convenzione fatta con il loro ordine religioso, queste suore hanno diritto al vitto e all'alloggio e ad una piccola somma che non può certo chiamarsi stipendio.

ALESSI CATALANO MARIA. Desidero far presente all'onorevole Lattanzio che lo stipendio spettante a queste suore per la loro opera, viene in realtà corrisposto agli ordini religiosi cui esse appartengono.

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. La convenzione riguarda, come ho già

detto, il vitto, l'alloggio ed una piccola somma che si aggira sulle 10 mila lire mensili, somma che non può certo essere configurata come uno stipendio; e ciò è indubbiamente un enorme vantaggio per gli enti ospedalieri, al di là di quei valori di ordine morale che ancora una volta qualche collega vuole dimenticare, non tenendo conto della realtà di questa attività di natura particolare e del valore che ispira un certo lavoro.

Pertanto, non solo per il rispetto di quei valori, ma nell'interesse preminente degli enti ospedalieri, la Commissione non accetta gli emendamenti e invita la Camera ad accettare il testo in esame.

ALESSI CATALANO MARIA. Stabiliamo allora che le infermiere debbano essere esclusivamente suore, così faremo risparmiare di più gli enti ospedalieri!

LATTANZIO, *Relatore per la maggioranza*. Se ella fosse amministratrice di un ospedale si renderebbe perfettamente conto di quanto costino meno le rette laddove vi sono le suore.

Mi dichiaro altresì contrario ai due emendamenti proposti dall'onorevole Cruciani.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sullo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Palazzeschi abbiamo già discusso.

Per quanto riguarda gli emendamenti Alessi Catalano Maria e Guidi al primo comma, intendo precisare all'onorevole Scarpa che lezioni di socialismo io non ne posso dare ma non ne posso nemmeno ricevere. Sarebbe molto meglio che, per quella sua correttezza da me del resto sempre sottolineata, queste cose egli non le dicesse qui, quando sono al banco del Governo, ma sulle piazze; allora potrei rispondergli.

In questo momento egli non ha la visione delle dimensioni delle responsabilità che incombono su di me per cui può permettersi quello che vuole senza che io possa replicare. Però, onorevole Scarpa, lezioni di socialismo a me non le può dare!

SCARPA. Me le dia lei; questa è un'occasione.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Per quanto riguarda gli emendamenti in esame, intanto bisogna cominciare a distinguere ciò

che è immissione in ruolo, la quale cosa ha un carattere permanente, da ciò che invece è la stipula di convenzioni.

Ella sa, onorevole Scarpa, che le convenzioni sono delle specie di contratti, o quasi contratti, che hanno una durata estremamente breve: possono essere di sei mesi come di un anno. (*Interruzione del deputato Alessi Catalano Maria*). Mi ascolti fino in fondo e vedrà che non si tratta di quel diluvio universale del quale voi parlate da un punto di vista politico.

A questo punto debbo chiarire perché si vuol lasciare ai consigli di amministrazione la possibilità di stipulare convenzioni. Da ogni parte, e quindi anche da voi, anche in sede di Commissione, è stata lamentata la carenza delle strutture ospedaliere del nostro paese; e infatti la realtà è che mancano 30 mila infermiere diplomate, per cui molto spesso gli ospedali si trovano nella necessità di dovere assumere infermiere generiche. E una conferma di questa situazione è data dal fatto che il Ministero della sanità ha perfino concesso finanziamenti alle associazioni di ospedali perché si ponessero in essere delle scuole-convitto per infermiere, appunto per sopperire a quelle esigenze a cui molto spesso vi siete richiamati. È evidente che, almeno in questo momento, la lamentata lacuna non può essere risolta in breve volgere di tempo. Non credo perciò che il ricorso alle convenzioni da parte dei consigli di amministrazione possa costituire motivo di scandalo.

SCARPA. Non si potrebbe far ricorso a dei concorsi?

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. No, perché la convenzione non esige il concorso. La convenzione è un quasi-contratto e può essere stipulata per il tempo che si vuole, anche per qualche mese. Essa richiede soltanto che l'infermiera sia diplomata. E la convenzione finisce alla scadenza del termine fissato. Per di più, essendo prevista per un tempo limitato, il che non comporta la creazione di un rapporto di impiego fisso, non ne discende neanche una liquidazione. Essa serve soltanto a colmare una lacuna realmente esistente, che in questo momento costringe a ricorrere all'impiego di infermiere generiche, con tutte le conseguenze derivanti dall'esercizio di questa professione in modo non certo soddisfacente. Per queste ragioni, l'emendamento non può essere accettato.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Cruciani, debbo osservare che il

rapporto di lavoro del personale delle case di cura rientra nella sfera del contratto privatistico; e perciò gli emendamenti stessi non possono essere accettati. Ella non può imporre alle case di cura quel che noi facciamo nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, perché quelle sono libere di contrattare. Se ciò avvenisse vi sarebbe una interferenza che non potrebbe essere accettata.

Per quanto riguarda l'altro emendamento Cruciani, sostitutivo del secondo comma, vorrei ricordare il contenuto del punto 2) dell'articolo 43: « che lo stato giuridico e le attribuzioni siano regolati con criteri di uniformità e in conformità dei principi delle leggi vigenti che regolano il rapporto di pubblico impiego; ad esse dovrà adeguarsi il regolamento del personale di ciascun ente ospedaliero ».

Pertanto è evidente che si è cercato di dare una certa uniformità, per lo meno nella sfera che ci compete. Ciò non può essere travasato nel rapporto privatistico, per le ragioni che ho già detto; infatti non vi è una commistione, ma si tratta di due sfere completamente separate. Per queste ragioni il Governo non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

L'emendamento Palazzeschi per la prima parte è assorbito dall'emendamento Armato e per il resto è identico all'ultimo comma del testo della Commissione.

Onorevole Alessi Catalano Maria, mantiene il suo emendamento soppressivo al primo comma ?

ALESSI CATALANO MARIA. Sì, signor Presidente.

CERAVOLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERAVOLO. Vorrei chiedere al ministro una precisazione. La nostra preoccupazione — il ministro lo sa — è che quanto previsto nel testo della Commissione diventi un istituto permanente, cioè una convenzione che si rinnova continuamente, andando al di là del reale fabbisogno che viene qui prospettato. Io vorrei chiedere al ministro se egli può darci assicurazione che sarà emanata una circolare con la quale sia stabilito che queste convenzioni potranno essere stipulate soltanto dopo che il concorso, regolarmente bandito, sia andato

deserto. Noi desideriamo che sia garantita la corrispondenza a reali esigenze e che l'istituto non diventi permanente; se così non fosse si risolverebbe in maniera artificiosa e provvisoria un problema che va risolto in maniera duratura e permanente.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, Ministro della sanità. Nella misura in cui, attraverso le scuole, potremo creare una classe di infermiere diplomate, potrà accadere che queste non troveranno collocamento negli ospedali, ma questa ipotesi appare assurda, perché oltre alle esigenze produttivistiche dei servizi ospedalieri, vi è un interesse ad inserire personale che soddisfi talune esigenze degli ospedali.

Penso quindi che vi sarà un processo automatico di eliminazione delle convenzioni in relazione alla crescita quantitativa e qualitativa delle infermiere.

D'altra parte, mi si consenta di dire che non posso fare dichiarazioni nel senso indicato dal collega Ceravolo, perché vorrei a ledere l'autonomia dei consigli di amministrazione degli ospedali, che in base alle effettive e obiettive esigenze dell'ente ospedaliero hanno la discrezionalità di decidere. Non posso perciò assolutamente affermare che la convenzione dovrà durare sei mesi o un anno. L'essenziale è che da parte degli organi di controllo, di merito e di legittimità, nel caso di una lievitazione di spese, vi sia un intervento. Tali organi potranno benissimo controllare il fenomeno al quale ella si è riferito. L'inserimento di personale religioso infermieristico al disopra delle reali esigenze ha come contropartita una spesa piuttosto grave, il che non può non polarizzare l'attenzione degli organi di controllo, e specialmente dei sindaci revisori, i quali faranno in modo che sia assicurato l'equilibrio del bilancio e che la spesa sia corrispondente alla funzionalità e al fabbisogno di personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alessi Catalano Maria.

(Non è approvato).

L'identico emendamento Guidi è precluso.

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento sostitutivo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CRUCIANI. No, signor Presidente, e ringrazio l'onorevole ministro per i chiarimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12,45.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO